



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice Vittoria FRANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2011

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
in materia di istituzione del congedo di paternità obbligatorio

ONOREVOLI SENATORI. - Il sostegno alla partecipazione al lavoro delle donne è presupposto fondamentale per la crescita civile e democratica del Paese, nonché strumento essenziale per la crescita e la competitività del nostro sistema produttivo.

C'è infatti un nesso strettissimo tra parità lavorativa, presenza delle donne nei processi decisionali e nella sfera pubblica e sviluppo dell'economia, della qualità del lavoro, delle relazioni familiari.

In tal senso è divenuto più che mai urgente trasformare l'enorme ricchezza di capitale umano femminile presente nel nostro Paese, ancora largamente sottoutilizzato, in una occasione da giocare nella partita dello sviluppo, della competitività, del benessere sociale, con ciò passando dal circolo vizioso della bassa partecipazione femminile, al circolo virtuoso della liberazione di un potenziale inespresso di energie e competenze.

Il dividendo sociale di questo investimento è evidente: più donne occupate e partecipi alla vita economica del Paese significa più democrazia, più sviluppo, più nascite, famiglie più dinamiche e sicure economicamente, meno bambini in condizioni di povertà.

La necessità di un radicale cambiamento è confermata da quanto risulta dal Rapporto annuale dell'ISTAT sulla situazione del Paese nel 2010: accanto alla maggiore difficoltà delle donne rispetto agli uomini sul mercato del lavoro, in termini di minori opportunità e più elevata vulnerabilità, si rileva

anche uno squilibrio nella distribuzione dei carichi di lavoro complessivi. Non da oggi, l'Italia presenta una forte asimmetria di genere nella divisione dei ruoli nella coppia e l'organizzazione dei tempi delle persone, pur variando nel corso dell'esistenza, mantiene una forte differenziazione secondo il genere in tutte le zone del Paese e per tutte le classi sociali. Nell'arco di venti anni, dalla prima indagine dell'ISTAT che si è occupata dei bilanci di tempo delle donne e degli uomini, le problematiche sono rimaste sostanzialmente le stesse e i pochi cambiamenti in atto riguardano più le donne degli uomini. Avere un lavoro e dei figli per una donna si traduce in un elevato sovraccarico di lavoro di cura che permane per tutto il corso della vita.

In linea con quanto delineato dal Rapporto dell'ISTAT e con quanto disposto dalla risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 che intende introdurre il congedo di paternità obbligatorio di due settimane interamente retribuito, il presente disegno di legge propone l'introduzione di un istituto del tutto innovativo centrato sul potenziamento degli strumenti di conciliazione familiare.

L'articolo 1 prevede l'istituzione del congedo di paternità esclusivo ed obbligatorio, della durata di quindici giorni, per ogni lavoratore padre, da fruire entro tre mesi dalla nascita del figlio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - (*Congedo di paternità*). - 1. Il padre lavoratore è tenuto:

a) a presentare al datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di quindici giorni lavorativi continuativi entro i tre mesi successivi alla data di nascita del figlio, previa comunicazione al datore di lavoro.

2. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

3. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 2 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

